

I N F E R M I E R I
INFERMIERI PEDIATRICI
Ordine provinciale di Bolzano
I-39100 Bolzano - via Maso della Pieve 4a
Tel. 0471/400984 - Fax 0471/270807
C.F. 80003220219 - Email: info@opibz.it

K R A N K E N P F L E G E R / I N N E N
KINDERKRANKENPFLEGER/INNEN
Landeskammer von Bozen
I-39100 Bozen - Pfarrhofstraße 4a
Tel. 0471/400984 - Fax 0471/270807
St.N. 80003220219 - Email: info@opibz.it

N F E R M I E R E S
NFERMIERES PEDIATRICS
Orden Provinzial de Bulsan
I-39100 Bulsan - Streda Maso della Pieve 4a
Tel. 0471/400984 - Fax 0471/270807
C.F. 80003220219 - Email: info@opibz.it



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE SPECIFICO

Il Consiglio dell'Ordine, relativamente all'adozione del Codice Specifico di comportamento dei dipendenti e con l'intento di valorizzarne la finalità di prevenzione di fenomeni di mala gestio, corruttela e corruzione, ha disposto le seguenti linee guida utili all'applicazione di talune previsioni codicistiche. Le linee guida sono approvate con Delibera n. 273 del 13 luglio 2021.

- A. Relativamente al disposto dell'art. 2, co. 5, 6 e 7, la Segreteria dell'Ordine procede a fornire al consulente o collaboratore copia del Codice Specifico dei dipendenti per l'applicazione, in quanto compatibile; la consegna del Codice Specifico avviene nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla circostanza e il consulente o collaboratore è tenuto ad impegnarsi formalmente alla sua osservanza. Nell'ambito della documentazione contrattuale sottoscritta tra l'Ordine e il Consulente/Collaboratore è data chiara evidenza dell'obbligo di rispetto del Codice e della circostanza che la violazione del Codice comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
- B. Relativamente ai rapporti di cui all'art. 2, co. 5, 6 e 7, in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Consiglio nella persona del Presidente o del Consigliere Segretario dovrà provvedere alla contestazione dell'obbligo violato, assegnando un termine per presentare eventuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte siano ritenute inadeguate, il Presidente o il Consigliere Segretario competente propone al Consiglio la risoluzione del rapporto contrattuale, che valuta e decide collegialmente. Rispetto a tali violazioni resta inteso che l'Ordine si riserva di agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti, in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio o del pericolo, patrimoniali e morali, arrecati al proprio decoro e al prestigio.
- C. Relativamente al disposto dell'art. 2, co. 8, con l'approvazione del Codice Specifico dei dipendenti i Consiglieri ne accettano l'applicazione -in quanto compatibile- anche alle cariche consiliari. La violazione dei doveri del codice di comportamento viene segnalata dal Consiglio al soggetto competente per la valutazione delle fattispecie disciplinari.
- D. Relativamente all'art. 3, co. 7, la documentazione contrattuale tra l'Ordine e il dipendente prevede l'impegno di questi, per il tempo stabilito dal Codice Generale, di astenersi dai rispettivi comportamenti.
- E. Relativamente all'art. 6, co. 5, preliminarmente ad ogni decisione che importi conferimenti di incarichi, spese, collaborazioni e partnership il Presidente verifica se alcuno dei Consiglieri sia in conflitto di interessi con la decisione da assumere. Di tale verifica viene data indicazione del verbale.